



DOCUMENTO DELL'UNIONCAMERE

**“INDAGINE CONOSCITIVA SUL SETTORE DELL'ARTE ORAFA NAZIONALE CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEL
METALLI PREZIOSI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N 1975”**

**Commissione Industria, commercio, turismo
Senato della Repubblica**

Roma, 21 aprile 2010

1. Premessa

In linea con quanto già affermato presso l'altro ramo del Parlamento, sia nella presente che nel corso della XIV legislatura, il sistema camerale, sulla base dell'esperienza maturata nel campo dei metalli preziosi, **condivide gli obiettivi** del disegno di legge in esame ed auspica che si possa pervenire, in tempi rapidi, alla sua definitiva approvazione.

Ciò consentirebbe infatti di **tutelare e promuovere maggiormente in questo settore il *made in Italy***.

Il provvedimento, in linea con le richieste avanzate dalle rappresentanze associative imprenditoriali, tiene conto delle innovazioni avvenute nel settore, acquisite grazie alla tecnologia e alla creatività delle nostre imprese e, attraverso una delegificazione di alcune parti della disciplina, consente un tempestivo adeguamento della normativa agli sviluppi che si avranno in futuro.

2. Lo scenario di riferimento

Il settore orafico rappresenta tradizionalmente un comparto di grande rilievo dell'economia nazionale: in particolare le esportazioni costituiscono una delle voci più rilevanti del nostro export. Sono infatti decine di milioni gli oggetti in metallo prezioso prodotti ogni anno in Italia, dei quali oltre il 75% è destinato ai mercati esteri.

Si segnala che questo elemento viene confermato nonostante che da qualche anno l'export abbia subito un netto peggioramento: dal 2001, i dati ISTAT hanno fatto registrare infatti una flessione significativa delle esportazioni. Flessione che diviene ancor più rilevante se si tiene conto dell'aumento avutosi nel prezzo dell'oro, passato dai 284,32 US\$/oz – circa 280 € – del gennaio 2000, ai 798,11 US\$/oz – circa 604 € – del dicembre 2008, con un incremento di oltre il 180% (o di oltre il 115% se si considera il prezzo in euro).

E' da segnalare inoltre che il mercato in cui i nostri prodotti hanno maggiormente perso *appeal* è quello statunitense, che invece era trainante.

Italia – Esportazioni vs Mondo

Anni	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Val. assoluti	5.399	5.022	3.904	3.930	3.973	4.403	4.661	4.291
Var. %		- 7,0	- 22,3	0,7	1,1	10,8	5,9	- 7,9

Italia – Esportazioni vs USA

Anni	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Val. assoluti	1.768	1.710	1.108	913	825	866	689	480
Var. %		- 3,3	- 35,2	- 17,6	- 9,6	4,9	- 20,4	- 30,3

Dati espressi in mln di euro

Fonte: elaborazione ICE su dati ISTAT

Nel complesso dei primi undici mesi 2009 le esportazioni di gioielleria si sono ridotte, in valore, del -21,9% rispetto al corrispondente periodo del 2008. Più ampio, secondo le stime di Assicor, è il calo dell'export in termini reali, -35% circa. Un calo ancora più forte di quello accertato per l'intero export italiano.

La quota di mercato mondiale si è quasi dimezzata, passando dal 9,6% del 2001 al 5,3% del 2008.

Si evidenzia come il comparto orafa abbia anche una rilevanza occupazionale, specie in alcuni territori (Alessandria, Arezzo, Napoli/Caserta e Vicenza).

Le imprese manifatturiere attive sono circa 11.000, per lo più di piccole e piccolissime dimensioni, con circa 40.000 addetti.

3. L'evoluzione del quadro normativo

La normativa del 1968 per il settore dei metalli preziosi è stata completamente sostituita nel 1999 dal D.Lgs. n. 251, con il quale sono stati affrontati i temi oggetto di delega legislativa, lasciando invariata la disciplina di altri aspetti, su cui è divenuto importante intervenire. Alla fine degli anni '90, infatti, si era reso necessario un adeguamento della disciplina a seguito soprattutto:

- del trasferimento con il D.Lgs. n. 112 del 1998 – di attuazione della Legge Bassanini del 1997 – alle Camere di commercio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici, tra cui quelle nel campo dei metalli preziosi;

- della procedura di infrazione 92/2116 nei confronti del Governo italiano in materia di libera circolazione degli oggetti in metallo prezioso.

Una volta approvato il D.Lgs. n. 251 del 1999 e il decreto di attuazione DPR n. 150/2002, è stata avviata **una collaborazione tra il sistema delle Camere di commercio, e il Ministero dello Sviluppo Economico che ha portato all'avvio di un Piano dei controlli** che ha reso possibile la concreta attuazione della normativa, in particolare per la parte relativa alla funzione di vigilanza e controllo sul mercato.

Il lavoro sul campo, se da una parte ha permesso il raggiungimento di importanti risultati per il comparto orafa, dall'altra ha anche fatto emergere alcune difficoltà applicative della normativa. Sulla base di queste esperienze, presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed in particolare la Direzione Generale per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori si è insediato nel 2003 un **tavolo di confronto con l'Unioncamere, le associazioni di settore e Assicor**, ovvero l'associazione intercamerale, promossa dall'Unioncamere, che raggruppa le Camere di Commercio dei territori in cui si rileva una consistente concentrazione di produzione orafa e le associazioni degli operatori¹.

4. Il ruolo delle Camere di Commercio

Nell'ambito del quadro normativo tracciato dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, le Camere di commercio sono chiamate a svolgere una serie di attività relative al marchio di identificazione e al titolo dei metalli preziosi oltre che funzioni di vigilanza e controllo.

Per quanto riguarda **il marchio di identificazione**, il decreto legislativo stabilisce che presso ogni Camera di commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi coloro che vendono metalli preziosi e tutti coloro che fabbricano o importano oggetti contenenti metalli preziosi.

¹ In particolare, aderiscono ad Assicor le Camere di commercio di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Bologna, Cagliari, Caserta, Firenze, Genova, Macerata, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Varese e Vicenza e le associazioni quali Confedorafi e le Associazioni orafe di Confartigianato e CNA; Ente Fiera di Vicenza, Centro Promozione e Servizi di Arezzo, Fiera Milano International, Ente Fiera di Valenza.

Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori e i venditori di metalli preziosi ne fanno richiesta unitamente alla domanda di iscrizione al registro degli assegnatari e la Camera di commercio, non oltre due mesi dalla presentazione della richiesta, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio. Le matrici vengono poi depositate presso le Camere competenti per territorio.

In relazione ai titoli, la normativa prevede che i laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle Camere di commercio oppure appartenere alle stesse o a loro aziende speciali.

Sul fronte dei controlli, le Camere di commercio esercitano la vigilanza sul settore. Il personale camerale, durante l'espletamento del controllo, riveste la qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria ed effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tal fine ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime ed oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di :

- a) prelevare campioni e accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso i laboratori;
- b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;
- c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso.

Il controllo delle Camere di commercio è esteso anche ai laboratori abilitati ai fini della verifica della permanenza dei requisiti abilitanti, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

Nel 2002, com'è noto, è stato approvato il DPR n. 150/2002 di attuazione del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 e contestualmente è stata siglata una convenzione tra il Ministero delle attività produttive, l'Unioncamere e Assicor che ha previsto il c.d. Piano dei controlli, poi avviato alla fine del 2002. Il Piano dei controlli è stato

operativo fino al 31 dicembre 2006 ed ha consentito la realizzazione di 6.200 visite ispettive con oltre 17.000 prelievi di prodotti sottoposti ad successiva analisi.

Grazie a questo accordo, con l'investimento di oltre 300.000 euro suddivisi in parti uguali tra Ministero e Unioncamere, sono state compiute una serie di importanti operazioni che hanno permesso alla normativa del 1999 di essere effettivamente applicata.

Con un ulteriore investimento di 250.000 euro, sostenuto interamente da Unioncamere, si è finanziata la crescita dei laboratori attrezzati per effettuare prove nel settore dell'oreficeria che sono, infatti, passati **da 2 a 8 in tutta Italia**. In particolare, a quelli di Vicenza ed Arezzo, si sono affiancati in questi anni i laboratori delle Camere di commercio di Ancona, Bari, Cagliari, Milano, Napoli e Roma, garantendo così anche una copertura del territorio nazionale.

Il miglior risultato raggiunto dal Piano dei controlli è quello di aver contribuito a diffondere tra gli operatori la percezione di operare in un mercato competitivo ma corretto, caratterizzato da un forte rispetto delle regole e, di conseguenza, da una maggiore qualità della produzione.

L'attività ispettiva delle Camere di commercio è stata, quindi, percepita soprattutto come un sostegno per produttori e commercianti nell'uso del marchio e nel miglioramento della qualità dei prodotti.

La realizzazione da parte delle Camere di commercio di attività di questo tipo nel settore dei metalli preziosi ha permesso al sistema camerale di maturare un importante know how che non deve assolutamente essere disperso; a questo proposito è fondamentale continuare a prevedere un meccanismo di rifinanziamento delle attività delle Camere di commercio che altrimenti corrono il rischio di ridursi drasticamente.

Per questo, di recente, l'Unioncamere ha siglato con il Ministero dello Sviluppo Economico un **nuovo Protocollo d'intesa** per il rafforzamento dell'attività di vigilanza e controllo del mercato a tutela dei consumatori, che prevede il

potenziamento della vigilanza e del controllo del mercato. Tale protocollo porterà alla realizzazione di 5.330 ispezioni nell'arco di 30 mesi, nel corso delle quali verranno controllati almeno 30mila prodotti e verranno effettuate 2.000 prove di laboratorio su campioni di prodotti. Il protocollo riguarda una serie di ambiti tra cui quello relativo ai metalli preziosi, per i quali sono **pianificate 610 ispezioni, con 6.100 prodotti ispezionati** e circa **600 prodotti sottoposti ad esami** di laboratorio concentrati prevalentemente nelle zone di Arezzo, Vicenza, Alessandria, Roma e Milano.

5. Le soluzioni prospettate dall'A.S. 1975

Dall'analisi del disegno di legge all'esame della Commissione, l'Atto Senato n. 1975, si rilevano cinque principali innovazioni rispetto alla normativa attualmente vigente. Si tratta di importanti novità, condivise dal sistema camerale, come già evidenziato da Unioncamere nell'audizione svolta presso la X Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati il 27 novembre 2008:

1. Minore rigidità dell'impianto normativo. Il testo del disegno di legge rinvia opportunamente ad un successivo regolamento la disciplina degli aspetti più tecnici che possono subire rapide evoluzioni a causa dei progressi tecnologici o della creatività delle imprese.
2. Differenziazione del marchio di identificazione del fabbricante italiano da quello dell'importatore. Si prevede infatti per le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti in metallo prezioso, importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea, oltre all'indicazione in millesimi e al marchio di identificazione assegnato all'importatore, anche l'indicazione del Paese di origine, secondo modalità che verranno poi fissate dal regolamento di attuazione. La vigente normativa non prevede invece alcuna differenziazione tra il marchio di identificazione concesso al produttore italiano e quello concesso all'importatore e

questo provoca, nei fatti, l'impossibilità, per il consumatore finale, di distinguere tra il prodotto "made in Italy" e quello importato.

3. Migliore definizione del sistema delle sanzioni e costituzione di un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di un aspetto di grande importanza che consente il reperimento delle risorse per le attività legate alla vigilanza sul settore. Come accennato, per gli anni scorsi, nella fase successiva all'entrata in vigore del DPR n. 150 del 2002, le risorse sono state messe a disposizione sulla base del Piano dei controlli e sono servite per avviare a livello concreto le varie attività di controllo. Dunque si condivide pienamente l'art. 35 del disegno di legge in cui si prevede che i proventi derivanti dalle sanzioni confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e poi da questo devoluto per la metà al finanziamento dell'attività e vigilanza e per la restante metà alla realizzazione di iniziative per la promozione e sviluppo della qualità nel settore secondo un programma predisposto dal Ministero, sentiti il Comitato nazionale dei metalli preziosi e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore. Il finanziamento delle attività di controllo comporta non solo un aumento della stessa attività ma anche delle relative sanzioni comminate, con la conseguenza di aumentare le entrate per il bilancio dello Stato.

4. Possibilità di utilizzo di metodologie diverse dalla "punzonatura" per l'apposizione del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo (ad esempio attraverso la "marchiatura laser"). Si condivide il testo del disegno di legge, laddove viene lasciata la possibilità di apporre le indicazioni di legge con sistemi diversi da quelli tradizionali, purché le tecniche usate consentano l'individuazione univoca dell'impresa assegnataria del marchio.

5. Eliminazione dell'obbligo di deposito dei marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari. La vigente normativa consente alle imprese di apporre sugli oggetti marchi tradizionali di fabbrica o sigle particolari, previo deposito degli stessi presso la competente Camera di commercio. Ciò comporta un aggravio "burocratico" a carico sia delle imprese, specie quelle che utilizzano diversi marchi "commerciali" o sigle particolari, sia delle Camere di commercio senza alcun motivo di tutela del consumatore o della correttezza delle transazioni commerciali. Per questo si ritiene corretto prevedere, come fa il provvedimento in esame, di eliminare l'obbligo del deposito preventivo, lasciando alla singola impresa la responsabilità circa l'eventuale confondibilità dei marchi tradizionali o delle sigle particolari apposti sugli oggetti con i marchi di legge, assoggettandola ad un controllo di sorveglianza successivo.

Si è opportunamente prevista, inoltre, l'istituzione di un Comitato nazionale dei metalli preziosi composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, e, tra gli altri dell'Unioncamere e delle organizzazioni maggiormente rappresentative, al fine di esprimere pareri sulle norme di applicazione e di fornire chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. A tal proposito sarebbe da valutare, l'opportunità di razionalizzare la composizione di tale Comitato con riferimento ai componenti del sistema camerale. L'Unioncamere, infatti, rappresenta l'intero sistema camerale, e dunque anche il proprio personale ispettivo, e, anche ai fini di una semplificazione dell'attività e evitando così duplicazioni, può costituire l'interlocutore unico per quanto concerne l'attività di vigilanza svolta dal personale delle camere di commercio.

Tali attività infatti, oramai consolidate dalla esperienza in questo campo, fanno capo alle funzioni di metrologia legale proprie delle Camere di commercio, valorizzate anche dalla recente riforma della legge di riordinamento delle stesse.

Si segnala poi la soppressione, nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, della norma relativa all'obbligo, per il personale delle Camere di commercio preposto

all'attività di vigilanza, di aver superato, con esito positivo, un apposito corso di formazione. La soppressione di tale previsione normativa, in seguito al parere della Commissione Bilancio, è finalizzata a non introdurre oneri non quantificati.

Peraltro, l'inserimento all'interno del provvedimento della formazione può risultare superfluo, dal momento che già oggi – come prevede il DPR di attuazione della normativa attualmente vigente – il personale camerale che svolge l'attività di vigilanza ha frequentato con esito positivo un apposito corso teorico-pratico di formazione, comprensivo di un modulo specifico relativo ai metalli preziosi.

L'assenza di tale norma non comporta dunque il venir meno di un'adeguata formazione del personale camerale.

6. Conclusioni

Il sistema camerale, investito di importanti funzioni dalla disciplina in esame, in linea anche con il recente provvedimento di riordino delle Camere di commercio e sulla base del patrimonio di conoscenze e competenze accumulato in questi anni, condivide la necessità di questa riforma e i contenuti del provvedimento in esame, auspicandone una rapida approvazione.

Anche attraverso una delegificazione degli aspetti più tecnici, questo intervento legislativo permetterebbe di continuare ad investire in un settore davvero importante per il made in Italy, semplificando gli oneri cui sono sottoposte le imprese e rafforzando l'attività di vigilanza.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

EMENDAMENTO

*Alle lettera a), comma 2 dell'articolo 38 sostituire le parole "un rappresentante" con le seguenti "due rappresentanti".
La lettera d), comma 2 dell'articolo 38 è soppressa.*

RELAZIONE

Con la proposta si intende razionalizzare la composizione del Comitato nazionale dei metalli preziosi, con riferimento ai componenti del sistema camerale.

L'Unioncamere, per cui è già previsto un componente all'interno del Comitato, rappresenta infatti l'intero sistema camerale e, anche ai fini di una semplificazione e snellimento dell'attività, può costituire l'interlocutore unico evitando la duplicazione rappresentata dalla presenza del personale metrico.

Senza comportare un ulteriore aggravio di costi rispetto all'attuale previsione, è dunque più utile non frammentare la presenza del sistema camerale.